

## Nino Tamassia ed Enrico Besta e il loro contributo alla storia giuridica meridionale

Due anniversari sono di recente ricorsi, tra i più importanti per gli studi storico-giuridici in Italia: il centenario della nascita di Nino Tamassia ed un decennio dalla morte di Enrico Besta.

Appartennero a due, ben distinte, generazioni: l'uno a quella che aveva vissuto, gli anni della fanciullezza, ancora nell'atmosfera eroica del Risorgimento, e l'aveva vista riflessa nel suo maestro, il Del Giudice, garibaldino; l'altro a quella, più umile, ma alacre, della borghesia studiosa e risparmiatrice che aveva consolidato l'unità, dopo l'avventura e la conquista. E furono, rispettivamente, della seconda e della terza schiera dei maestri, che avviarono e dettero autonomia scientifica alla storia del diritto italiano.

La prima, dopo l'isolata, ancor tinta d'enciclopedismo, figura del fondatore, il piemontese e sabaudo autore della « Storia della Legislazione Italiana », Federico Sclopis (1798-1878), era stata simboleggiata e riassunta nei grandi nomi dell'animoso e paziente continuatore dello Sclopis, l'agordano Antonio Pertile (1830-1895), creatore della scuola storico-giuridica padovana, del chioGGiotto Francesco Schupfer (1833-1925), che dette impulso e fama dopo il Padelletti alla scuola di Roma, del venusino animatore della scuola di Pavia, Pasquale del Giudice (1842-1924). Accanto a loro, il collega torinese, Cesare Nani (1848-1899), ed il fiorentino Alberto Del Vecchio (1849-1922); mentre, a Palermo, un dotto magistrato, Vito La Mantia (1822-1904), riecheggiava, nel quadro siciliano, l'esempio dello Sclopis.

La seconda schiera di storici del diritto sorgeva dalla loro scuola e iniziava la propria attività nel penultimo decennio dell'Ottocento. Un gruppo di studiosi, e a lor volta di maestri, quale ben difficilmente si sarebbe potuto auspicare, nell'ambito di una stessa disciplina: il modenese Giuseppe Salvioli (1857-1928), il bolognese Augusto Gaudenzi (1857-1916), il salernitano Francesco Brandileone (1858-1929), il civitavecchiese Carlo Calisse

(1859-1945), il mantovano Nino Tamassia (1860-1931), i piemontesi Francesco Ruffini (1863-1934) e Federico Patetta (1867-1945), che avrebbero lasciata vasta orma nelle università di Napoli e di Bologna, di Roma e di Pisa, di Padova e di Torino; e, non indegni colleghi, insegnavano a Macerata lo Zdekauer e a Catania il Ciccaglione.

Come dalla torinese scuola del Nani erano usciti il Ruffini e il Patetta, da quella del Ruffini, passato poi a dar dignità di scienza anche al diritto ecclesiastico, sarebbero venuti il Pivano e il Chiaudano, storici del diritto, ed il Moresco, il Falco, lo Jemolo ecclesiasticisti; come da quella pavese del Del Giudice il Tamassia (e poi il Solmi, il Vaccari, il Visconti) e da quella padovana (del Pertile e del Tamassia stesso) il Besta, il Roberti, il Ferrari, il Checchini, il Leicht, da quelle del Brandileone e del Salvioli, tra i tanti, l'Ercole e il Trifone. Era la terza schiera degli storici del diritto italiano, che ne preparava, a sua volta, la quarta, la generazione che ci fu maestra, e tenne cattedra, negli anni tra le due guerre mondiali.

Studiosi, lo Schupfer ed il Pertile per primi, educati al senso della ricerca alla scuola di Giorgio Waitz, e poi il Salvioli, il Brandileone, il Tamassia, il Patetta, particolarmente sensibili alle grandi correnti della scienza d'oltralpi. E se sopra tutto lo Schupfer sarebbe divenuto l'assertore per antonomasia della influenza dei diritti germanici in Italia (e avrebbe però trovato, ancora prima che nella generazione 'nazionalista' del Solmi e del Besta, proprio nel Tamassia un tenace avversario), il Salvioli sarebbe stato uno degli introduttori tra noi dell'analisi storico-economica, fondata sulla teoria del materialismo, il Brandileone sarebbe rimasto sempre — nella forma — vicino alla scienza giuridica tedesca (della, come si disse, «germanistica»), di alcuni dei cui massimi esponenti — il Sohm, il Löning, il Brunner — il Tamassia e il Patetta sarebbero stati, nel perfezionamento, discepoli, come un altro, lo Zdekauer, boemo d'origine, a dirittura del Mommsen.

Era già, del resto, la scuola padovana del Pertile (non per nulla coeva a quella, diplomatistica, del Gloria) una scuola del documento; e tale sarebbe rimasta col Tamassia; come sarebbero anche state, pur nelle loro caratteristiche inconfondibili, le scuole del Gaudenzi, del Calisse e del Patetta: e avrebbero accentuato, ed era naturale, con una certa ostilità alle vaste costruzioni teoriche, l'amore per la ricerca, filologicamente e storicamente in sè compiuta.

Il Tamassia appunto reca al più alto grado quella incontenibilità, che, frutto di ingegno versatile e di erudizione immensa, ancor meglio che al Gaudenzi e al Patetta, pur a lui tanto vicino nella passione a muoversi liberamente per le più varie discipline, nella curiosità per l'inedito ed il nuovo, nel gusto per la forma e la parola, doveva renderlo restio alle costruzioni sistematiche e alle sintesi sempre un po' *a priori*: un fastidio, o un disdegno, che, dopo le monografie giovanili (su *Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il longobardo* — in cui più che del Pertile o del Del Giudice aveva risentito l'influsso del grande 'costruttore', lo Schupfer, da cui doveva discostarsi dieci anni dopo, e per sempre, col famoso discorso *L'elemento germanico nella storia del diritto italiano* —, su *Longobardi, Franchi e Chiesa romana fino ai tempi di re Liutprando* e su *Odofredo*), e, con una visione larga e informata rimasta insuperabile, non avrebbe vinti se non con l'aureo libro su *La famiglia italiana nei secoli XV e XVI*. Ma nelle ricerche particolari, su temi tra i più ardui e a volte oscuri prima di lui, doveva rivelare quella rara potenza, di pensiero e di stile, che ne assicurano, a trent'anni dalla morte, la fama. Al Tamassia più d'ogni altro, cui, andando ben oltre gli insegnamenti seguiti e l'esempio dei suoi predecessori, la genialità e l'impulso consentono di allargare il campo di studi ad una inusitata varietà di temi e di valutazioni, la storia del diritto deve la fisionomia 'italiana' assunta dalla disciplina ed ereditata poi dal Solmi, dal Besta, dal Leicht. Uno storico del diritto, il Tamassia, cui forse fu di continuo alimento proprio quello che poté parere ai meno provveduti uno sconfinare nella storia politica, religiosa, economica e, persino, letteraria ed artistica: dalle pagine giovanili su *Egidio e Siagrio* (1886), alla stessa, ricordata, monografia su *Longobardi, Franchi e Chiesa romana* (1888), al mirabile discorso inaugurale del '94 (quando assunse la cattedra padovana per il precoce ritiro del Pertile, sopraffatto dal male e dallo sforzo durato a compiere la sua *Storia*) su *L'agonia di Roma*, ai volumi su *S. Francesco d'Assisi e la sua leggenda*, ch'è del 1906, e su *La famiglia italiana*, ch'è del 1910.

Un'infaticabilità, serena pur nelle tempeste della vita, ed una tenacia, che, sorrette da un senso storico e giuridico in costante equilibrio e facilitate da una conoscenza delle fonti che fu di pochi, non s'arrestavano dinanzi ai lenocinî della forma, e neppure, a volte, alla finitezza dei particolari, dòmina invece la lunga gior-

nata di studioso, e di maestro, di Enrico Besta (1874-1952), professore ventiquattrenne appena, a Sassari (1898-1903), poi a Palermo (1903-1908), a Pisa (1909-23), e, dal 1924, sempre, a Milano, ove dette vita a una scuola tra le più feconde.

La sua opera, iniziata di gran lena con le monografie su *Riccardo Malombra professore nello Studio di Padova consultore di Stato in Venezia* e su *Irnerio (contributo alla storia del diritto romano nel Medio Evo)*, continua instancabile col gruppo degli studi veneziani (*Il Senato veneziano: origine, costituzione, attribuzioni e riti; Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di E. Dandolo; La cattura dei Veneziani in Oriente — 1171 — e le sue conseguenze nella politica interna ed estera del Comune di Venezia*; l'edizione, col Predelli, de *Gli Statuti civili di Venezia anteriori al 1242*; e quella, col Monticolo, dei *Capitolari delle Arti veneziane*), sardi (*Il diritto sardo nel Medio Evo; Per la storia del giudicato di Cagliari al principiare del secolo XIII; Nuovi studi su le origini, la storia e l'organizzazione dei giudicati sardi, poi rifusi nei due fondamentali volumi La Sardegna medioevale: Le vicende politiche dal 480 al 1326 e Le istituzioni sociali e giuridiche*; e le edizioni di fonti, come la *Carta de Logu de Arborea*, in collaborazione col Guarnerio, o come i *Condaghi di S. Nicola di Trullas e di S. Maria di Bonarcado*), su documenti o collezioni giuridiche (su *La lex romana uticensis — dopo l'analogo studio dello Schupfer —, la Lex romana curiensis, la Summa perusina, le consuetudini baresi, e poi milanesi (in collaborazione col Barni), nonchè su carte senesi, lucchesi, siciliane, genovesi, venete d'oltremare (come gli Statuti di Veglie, editi insieme al Lusardi), sulla sua Valtellina bene amata, di cui volle farsi lo storico (e l'opera su *Le Valli dell'Adda e della Mera*, sarebbe rimasta, purtroppo, incompiuta), senza tralasciare, si può dire, alcun aspetto del pur vario e mutèvole panorama giuridico di un paese come l'Italia. Per cui egli è andato dall'esame di raccolte e di antichi epitomatori (*L'opera di Vaccella e la scuola del diritto longobardo; Tommaso Diplovataccio e l'opera sua*) a quello di particolari istituti (*Il contratto di soccida nel suo svolgimento storico*), dalla delineazione di aspetti generali del diritto (*La persistenza del diritto volgare italico nel Medioevo*) a libri di sistematica storica (*Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo XV; Il diritto pubblico italiano dagli inizi del sec. XI alla seconda metà del sec. XV; La famiglia nella storia del diritto italiano*; fino al monumentale *Corso di storia del diritto italiano — pubblico e priva-**

to —, in otto volumi), da utili strumenti storiografici e bibliografici all'intelligenza della materia (*Nuove vedute sul diritto pubblico italiano del Medio Evo; Avviamento allo studio della storia del diritto italiano*) ad una inesausta attività critica e informativa della letteratura storico-giuridica nostra e straniera, o persino, come se non bastasse ancora, di traduttore di libri fondamentali sul Medio Evo (come quelli dello Hellmann e del Kaser).

Un'opera imponente: cui non poteva mancare, corollario a sua volta singolare di stima e di affetto, nel '38, compendosi il XL anno d'insegnamento, una raccolta in suo onore di quattro volumi di *Studi di storia e di diritto*, la più importante del genere fin qui pubblicata.

Molti scritti del Tamassia costituivano come le *membra disjecta* di una storia del diritto privato nell'Italia meridionale, cui, dalla maturità alla vecchiaia, egli non cessò mai di pensare, ed anche di attendere, disegno per lui dei più cari, opera fra le più allettanti per chi poteva con sicura dottrina dalle istituzioni romane seguire il variare dei diritti nel succedersi delle dominazioni e delle formule politiche, tra Bizantini e Longobardi, Arabi e Franchi, Normanni e Svevi. Proprio il Besta aveva auspicato, nel 1903, occupandosi delle consuetudini baresi, che il Tamassia presto compisse quella storia del diritto (e sottintendeva privato) nell'Italia meridionale, che tutti attendevano da lui. Ma, se l'impegno maggiore doveva rimanere eluso, quegli scritti non cessavano, con la scomparsa dal loro autore, di costituirne parti frammentarie ma essenziali, pagine da riunirsi e collegarsi, così da poter offrire almeno la trama d'un libro che non sarà forse più scritto.

A sua volta il Besta, morendo, lasciava una serie di contributi, di varia origine e su una vasta tematica, concernenti piuttosto la storia delle istituzioni, e quindi del diritto pubblico nell'Italia meridionale, verso cui si era rivolto, avanti e dopo l'esempio, che tanto ammirò, della *Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunfttherrschaft* (1909) di Ernst Mayer, il suo interesse di giurista e di storico.

La Società di Storia Patria per la Puglia, che aveva accolte già, nella sua collezione ben nota di « Documenti e monografie », antichi testi legislativi e raccolte di studi storico-giuridici (come gli scritti di G. M. Monti), ritenne di assumere l'iniziativa delle onoranze ai due grandi storici del diritto per quella parte

della loro attività, che le era più vicina. E come aveva affidato ai suoi consoci, Pier Silverio Leicht e Carlo Guido Mor (l'ultimo allievo, l'uno, oggi non più tra noi; e attuale successore l'altro del maestro padovano), la raccolta in volume degli scritti d'interesse meridionale del Tamassia, \* così ha voluto affidare la cura della similare raccolta del Besta a un altro suo illustre membro, Giovanni Cassandro. \*\* E tanto il Leicht quanto il Cassandro hanno premesso, ai volumi, pagine di commossa rievocazione, l'uno, e di acuta analisi, l'altro.

Mentre ancor si attende che, di entrambi, il Tamassia ed il Besta, le università e gli istituti più direttamente interessati (le università di Padova e di Milano, le società storiche sarda, siciliana, veneta e lombarda, gli Istituti Veneto e Lombardo) provvedano alla ristampa degli scritti secondo un criterio organico di materia, non è stato forse senza significato che un primo, concreto, apporto al rinverdire della fama dello storico padovano sia venuto proprio da quel Mezzogiorno, sulla cui depressione morale e materiale e la cui 'rassegnazione' sul finire dell'età romana egli aveva tanto, e così autorevolmente, insistito; e, per il Besta, da quella Puglia, ove per l'ultima volta gli fummo vicini ed udimmo la sua parola, durante le intense giornate del I Congresso Storico Pugliese, nel settembre del '51, e, in particolare nell'ultima (il Convegno delle Deputazioni e Società storiche, conclusivo di quel Congresso), nel Castello di Bari, giornata che fu da lui, con accanto il Cessi e il De Stefano, magistralmente presieduta.

Accennata in una nota nel corso dello scritto *Nuovi studi sulla Difesa*, del 1901, l'idea di un volume di *Studi di storia giuridica dell'Italia meridionale, dall'età romana alla sveva* («cui attendo da molti anni e che spero di finir presto»), era esposta nel breve proemio alla dotta ed acuta sintesi della condizione giuridica degli *Stranieri ed ebrei*, apparsa nel 1904, che di quegli *Studi* doveva costituire un saggio e un anticipo. Ma, prima e dopo,

---

\* Nino TAMASSIA, *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale*, con pref. di P. S. Leicht ed a. c. di C. G. Mor, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1958, pp. XX-380 in 8° gr., con ritr. dell'A. L. 6.000 («Documenti e monografie», XXX).

\*\* Enrico BESTA, *Scritti di storia giuridica meridionale*, a. c. di G. Cassandro, Bari, id. id., 1962, pp. XXII-496 in 8° gr., con ritr. dell'A., L. 8000. («Docc. e mon.», XXXI).

nella feconda produzione del Tamassia sarebbe stato facile individuare altri capitoli della grande opera, che avrebbe mostrato la singolare padronanza di carte e istituti della vita meridionale, particolarmente continentale, per le differenze che la dominazione araba aveva introdotto nella vita della Sicilia. Questi *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale*, o capitoli di una storia del diritto privato, dall'età romana alla sveva, son quelli che originariamente apparso, in massima parte, tra il 1900 e il 1923, negli « Atti » dell'Istituto Veneto, si presentano ora raccolti, dodici in tutto e ognuno di un particolare rilievo.

Aprè la raccolta lo studio su *La novella giustiniana 'De praetore Siciliae'*, con cui il T. partecipò alle onoranze per il centenario della nascita di Michele Amari, nel 1910. E non si poteva meglio introdurre il lettore alla conoscenza del metodo e del risultato d'indagine del Tamassia: partendosi dalla rilettura della famosa 'novella' giustiniana, da cui si rilevava la particolarità della condizione dell'isola nella struttura dell'Impero (forse dovuta alla straordinaria estensione del patrimonio imperiale, appunto, premessa a comprendere quella del « patrimonium sicanum » della Chiesa romana già al tempo di Gregorio Magno), si enucleano, approfondendo gli spesso oscuri, e a volte oscurissimi, accenni della « novella » e collegandoli a dati precedenti o successivi, istituti come la giurisdizione di appello, e relative forme e diritti, come la conferma dei beni donati dal sovrano, o come il rapporto tra fisco imperiale e fisco pubblico: istituti che, nel loro vario atteggiarsi, rincontreremo vigenti nei secoli del Medio Evo.

Non diversamente, del resto, accade di notare negli scritti, che seguono, sulle *Condizioni politiche e sociali dell'Italia meridionale prima della conquista longobarda* (1908), *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla sveva* (1904), su *'Parroeci' e 'residentes' nel medioevo greco e latino* (1916), tra i più cospicui non solo della raccolta ma della intera produzione del Tamassia. Di estremo interesse, nel primo, le considerazioni generali svolte dall'A. e alcuni dei punti meglio posti a fuoco: la fuga dalle curie e l'astensione da ogni organismo anche corporativo, che contraddistinguono il diradarsi della vita e la non resistenza delle città dinanzi alle invasioni, l'oppressione fiscale bizantina e la depressione morale ed economica che fa parlare il T. di « abbandono » e di « rassegnazione » dell'Italia meridionale

avanti i Longobardi (e come e quanto quell'abbandono e quella, in gran parte, conseguente rassegnazione, da allora, e con un rinnovarsi vistoso di cause ed effetti nei periodi di trapasso, in particolare sul principio dell'età angioina, siano rimasti caratteri indelebili nel nostro Mezzogiorno, non sarà inutile ricordare). Nel secondo, che propone il raffronto, scaturente dalle stesse loro condizioni obiettive, tra stranieri ed ebrei, quel che è con vivace acutezza chiarito nel quadro della varietà di disposizioni giuridiche dell'Italia meridionale ha valore più ampio di studio delle interdizioni o, in taluni casi, delle protezioni stabilite verso le due categorie, che hanno vari aspetti comuni. E ciò sia in ordine alle eredità vacanti, e al diritto al testare, come alle condizioni per l'acquisto della cittadinanza, sia per tutto ciò che è inerente al commercio internazionale (e così da vicino riguarda, appunto, stranieri ed ebrei), sia, infine, per quella speciale forma di 'regalia' (come quelle sue ebrei e stranieri), che fu, e si mantenne a lungo, quasi quanto la schiavitù, lo 'jus naufragii'. Solo punto che può non convincere, per chi ricordi certe pagine delle fonti del periodo gregoriano e post-gregoriano, l'esclusione che fino al secolo XIII gli ebrei abbiano potuto esercitare il prestito e l'usura, in conseguenza del sopraggiunto divieto canonico per i cristiani di tali attività e delle interdizioni agli ebrei dal possedere immobili. Dalla spiegazione del termine 'paroecei', variamente fin allora interpretato, il Tamassia è condotto, nel terzo studio, a riesaminare la vicenda del colonato e a vedere nel 'dominus' che introduce il 'paroeceus' nel fondo un atto, non di semplice tolleranza, ma di possesso della persona, un elemento di quel 'jus colonarium', su cui si stabilizzò per secoli la vita dei campi e si ebbe l'atonia del lavoro agricolo, tuttavia includendo nella categoria i 'tributarii', i cui donativi avevano arricchito i soldati romani. E lo studio presenta interesse, altresì, per l'origine dei divieti di alienazione dei possessi chiesastici.

Degli altri scritti raccolti, notevoli quelli sullo '*Jus affidandi*' e sulla '*Defensa*' le cui origini, e i cui sviluppi nell'Italia meridionale, sono acutamente indagati: istituto, l'uno, germogliato dal diritto romano (« affidatus » = « commendatus »: colui che è « in fidem receptus » dal « patronus », col doppio significato di « licentia » o di « jus », diritto di reclutare estranei o permesso di farsi vassallo altrui), germanico e probabilmente normanno l'altro, ritenne il Tamassia in contrasto con lo Schupfer, usuale e poi codificato da Federico II e consistente in una forma



particolare di « *tuitio* », di protezione giuridica richiesta invocando solennemente il nome del sovrano, mentre si patisce un danno ingiusto.

Testimonianze della vastità di letture, e di preparazione all'opera futura, i saggi su *L'ellenismo nei documenti napoletani del Medio Evo* (in cui, sulla base di una estesa documentazione, oltre che giuridica, filologica, si sostiene la tesi d'una maggior estensione della lingua, e della cultura, greca a Napoli e nella Campania), *Libri di monasteri e di chiese e Pesi e misure nell'Italia meridionale*.

Luogo a sè fa lo scritto su *Lo Schiavo di Bari*, concepito come una « nota preliminare » ad un libro da dedicarsi all'argomento e che, forse per questo, si stacca dagli altri per lo stile diverso, animato e deciso, e per la sua stessa natura, di presentazione di induzioni generali, da cui far discendere la ricerca particolare solo accennata e di volo, facendo leva sul richiamo al signore saraceno di Bari, Saudan, e su gli echi pugliesi nella « *Chanson de Roland* » e nell'epopea francese (su cui si sarebbe, più di recente, soffermato il Ribezzo): solo spunti iniziali ad una ricerca futura, ma quanto ricchi e animati di multiforme cultura! Pur se la tesi, che si disegna, appare ardua a dimostrarsi e forse anche inconsistente, a rannodare figure e fatti fra loro lontani di secoli.

Tutta la restante opera del Tamassia, introvabile ormai, è, come già si avvertiva, da ristamparsi: così il gruppo dei primi studi, informati all'indirizzo allora dominante, di diritto germanico e romano comparato, di diritto statutario, sulla tarda costituzione romana e su istituzioni barbariche, così il gruppo degli studi sulle fonti storiche e giuridiche (in particolare sull'età gotica e longobarda), gli scritti su i glossatori (come la monografia, tanto a lui cara, su *Odofredo*) e la rinascita del diritto romano a suffragio della potestà imperiale, così le ricerche sul diritto nel territorio ravennate (che si possono considerare a sè stanti), e le prolusioni e i discorsi inaugurali parmensi, pisani e padovani. Fondamentale, tra questi, per il pensiero dell'A., il discorso del 1907 su *L'elemento latino nella vita del diritto italiano*, in cui appare definitivamente delineata la posizione raggiunta, in contrasto con la storiografia giuridica precedente, per cui l'area della Penisola non è da considerarsi uniforme, in talune zone l'elemento germanico importato facendosi prevalente, in altre, invece, resistendo le tradizioni romane, a un territorio longobardo-franco contrappondendosi uno rimasto latino, all'Italia longobarda

un'Italia bizantina. Nè sono da dimenticarsi i discorsi pronunciati in Senato (cui appartenne dal '19), o la stessa opera sulla *Famiglia italiana*, che avrebbe bisogno d'esser più conosciuta.

La raccolta degli scritti del Besta (diciannove in tutto) consta di due parti, di disuguale ampiezza. La prima, formata unicamente da uno degli scritti più recenti e più noti: il volumetto su *Il diritto pubblico nell'Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi* (1929), che, l'anno dopo, costituì la prima parte del volume *Il diritto pubblico italiano dagli inizi del secolo XI alla seconda metà del secolo XV*. Ne ricompare qui il testo, privo però, opportunamente, delle tavole bibliografiche (che sarebbero state ormai superate da tanta, recente, bibliografia) preposte dall'A. ai singoli capitoli.

La seconda parte del volume raduna, in ordine cronologico, tra il 1900 e il 1940, una serie di scritti minori, in cui le mosse furono prese da fonti storiche e documenti giuridici siciliani, pugliesi, calabresi, campani. Minori: ma se per mole almeno uno di essi — quello su *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, apparso nella « Rivista Italiana di Scienze Giuridiche » nel 1903 — è pari alla monografia sul diritto pubblico, il rilievo, che tale scritto ed alcuni altri (su *Il « Liber de Regno Siciliae » e la storia del diritto siculo o Della fede storica che merita la « Chronica Trium Tabernarum »*) hanno, anche rispetto all'amplessissima produzione del Besta, non può dirsi scemato per il tempo trascorso. E vi si ritrova tutto un gruppo di scritti, originali (come quello dal titolo *Aneddoti di storia pugliese medievale*, apparso nella « Rassegna Pugliese » nel 1908), o recensivi (a proposito de *L'Apulia e il suo Comune nell'alto Medio Evo* del Carabellese, del VI volume del « Codice Diplomatico Barese » — *Le pergamene di S. Nicola di Bari nel periodo svevo*, a cura di F. Nitti —, de *Le consuetudini della città di Bari* del Massa o de *Il mundio sulle donne in Terra di Bari dal 900 al 1500* del Bellacosa), di stretto riferimento barese e pugliese, epperò ricchi di osservazioni e di spunti che li ricongiungono, sulla linea ideale di ricerca dello studioso, ai contributi maggiori.

Certo, se una disposizione meno formale e più aderente al contenuto dei singoli scritti fosse stata possibile, allora la prima parte avrebbe potuto allargarsi a comprendere, pur degli scritti accolti nel volume, quelli che con la monografia iniziale hanno comune il carattere riassuntivo e sintetico. E sono i tre ultimi:

la rassegna, rapida tanto da apparir frettolosa, de *Il primo secolo della Scuola giuridica napoletana* (1926), la conferenza palermitana su *Le classi sociali nell'età normanna* (1932), la rapida e, come tutta la letteratura sull'argomento, non proprio persuasiva, impostazione de *Le origini del Parlamento siciliano* (1940). Gli altri scritti sono, per loro natura, analitici e costituiscono originali ricerche: sia che essi studino il diritto consuetudinario di Bari o i consolati di Sicilia all'estero ed esteri in Sicilia, i *mediatores* o fonti storiche e giuridiche per l'età normanna o successiva; quando non costituiscono — e taluni li abbiamo già ricordati — rassegne, equilibrate ed acute, di edizioni di testi e di monografie apparse di recente.

I temi, cui questi studi si riconducono, sono, fondamentalmente, due; e solo in parte l'uno può essere derivazione dell'altro: le istituzioni normanne e le consuetudini locali. L'elemento di raccordo è nella tesi stessa del Besta: contraria all'«avventura» o conquista innovatrice e volta a vedere nelle consuetudini locali appunto, agenti nel sostrato indigeno, le basi da cui la costruzione normanna non repulse, ma di cui si alimentò fecondamente, giungendo a formare quello Stato, medievale o rinascimentale che fosse, ma unitario, verso cui l'ammirazione dello storico e del giurista non si attenuò mai, ma tese piuttosto a rafforzarsi. Ed è qui — nella valutazione del costume locale che si fa consuetudine e da cui nasce, o rinasce, la legge — l'ulteriore punto d'incontro di tutta la produzione del Besta: sia ch'egli studi il formarsi delle leggi veneziane, del diritto sardo, dei comuni rurali, oppure gli istituti, pubblicistici o privatistici, delle sue valli o della famiglia italiana, e giunga — come per Venezia, la Sardegna, la Sicilia, la Puglia — ad un convincente parallelismo nello svolgersi di istituti giuridici e di istituzioni politiche, di queste e delle vicende politiche particolari.

Possiamo, per ciò, considerare l'indagine sul diritto consuetudinario di Bari, come molte altre pagine qui ora raccolte, di preparazione e di avvio alla sintesi che più tardi il Besta doveva offrire del diritto pubblico meridionale e in cui la parte più approfondita e più viva — tanto da riuscir prevalente — sarebbe stata, non a caso, quella relativa all'età normanna: l'età, nella quale le originarie consuetudini si sarebbero armonizzate e avrebbero trovato, non la loro fine, quanto piuttosto un intelligente rispetto nell'ambito della legge.

Il Besta, nel tratteggiare la vicenda delle collezioni consuetu-

dinarie di Bari, rischiara le figure dei due giudici, Andrea e Sparano che per il cinquecentesco commentatore, il Massilla, non erano più che nomi; ne vede la precedenza dell'uno sull'altro, ma anche la mutua indipendenza; ne anticipa l'opera al finire del sec. XII; e fornisce (ritornandovi poi in sede di recensione delle *Consuetudini* del Massa, contemporaneamente apparse e senza poter tenere conto, quindi, delle ricerche del B.) tutti gli elementi per una più adeguata edizione. Ma quel che più attrae il giurista è la genesi delle consuetudini scritte, parzialmente, a suo giudizio, anteriori e riconosciute da Ruggero II nel 1132, la loro sorte dopo che Bari fu « funditus eversa » da Guglielmo I nel 1156, la corrispondenza delle consuetudini con la realtà dei rapporti giuridici, quali potevano esservi in Terra di Bari, nella « *varietas legum* » cui avevano dato luogo le sue vicende politiche. Ed è di questa « *varietas* » che si dà un quadro perspicuo, terso, efficace, rimasto tra le ricostruzioni e interpretazioni migliori del Besta. Il trasformarsi degli istituti — da romani in greci in normanni, o di longobardi in normanni, e poi svevi e angioini — è colto attraverso una serie di esempi: e non ne poteva mancare il ricordo, nel redigere la sintesi del diritto pubblico meridionale. Nella procedura, nel diritto pubblico e nel privato, in contrapposto alla tesi, fin allora prevalente in armonia all'orientamento 'germanistico', della longobardicità del territorio barese, il Besta mostrava la sopravvivenza di norme romane o greco-romane; ma, nel contempo, segnalava anche a mano a mano più vaste influenze del diritto volgare, che si sovrapponeva a quello greco-romano e longobardo. E, dal sottofondo delle consuetudini giuridiche, venivano in luce quelli che sarebbero rimasti i caratteri peculiari della città e della sua gente: nella facile acquisizione della cittadinanza, la massima apertura verso gli stranieri, un senso d'ospitalità e insieme di movimento, e d'osmosi, popolativo e commerciale.

Quella del valore degli usi locali preesistenti e rimasti vivi dopo la dominazione normanna si fa insistenza, in varî scritti successivi: a proposito dell'*Apulia e il suo Comune* del Carabellese, degli Statuti di Cerreto editi dal Mazzacane, del VI volume del « Codice Diplomatico Barese », delle *Consuetudini* del Massa. Dove, peraltro, la validità del giudizio è ammirevole: in special modo su i rapporti con Bisanzio delle città pugliesi, nella recensione al Carabellese.

In altri degli scritti raccolti, si può ammirare la capacità dello scrittore (ad esempio, nei già ricordati *Aneddoti di storia me-*

*dievale pugliese*, ove si ritessono con finezza le vicende delle colonie ebraiche, in particolare d'Oria, tra bizantini, saraceni e normanni), o l'acutezza del filologo (che vale a far riportare ad un falso l'origine dei consoli, messinesi e siciliani, all'estero), o la pazienza con cui egli provò, in una delicatissima materia, gli influssi oltremontani (nel caso, francesi, della scuola, com'è probabile, di Chartres), esaminando una appena nota collezione canonistica palermitana. Ma, indubbiamente, le doti migliori del giurista e dello storico emergono dai due scritti, l'uno del fervore della giovinezza, l'altro della maturità, che costituiscono il più e il meglio di questa postuma raccolta: *Il diritto consuetudinario di Bari* e *Il diritto pubblico nell'Italia meridionale*, un lavoro di analisi meditata ma fervida l'uno, una sintesi insuperabile per brevità ed efficacia l'altra. \*\*\*

PIER FAUSTO PALUMBO

---

\*\*\* E' stato già osservato dal Cassandro, nella prefazione al volume: ma non possiamo non rilevare anche noi la singolarità della tesi — di cui fu pur persuaso — espressa, ora a p. 45, dal Besta, che la *Curia* rappresenterebbe lo Stato di fronte al re, per cui potrebbe andar contrapposta talora al potere monarchico. La concezione stessa, assoluta e teocratica, del potere rende inconcepibile tale diarchia nel Medio Evo: e la prova è nella stessa, voluta, carenza di controlli, nella spesa, tra Ruggero II e Federico II, nel periodo di fulgore del regno; nel permanere senza titolari di cariche, pur previste nell'ordinamento della curia, come quella di *magnus camerarius*, che avrebbe dovuto sovrintendere tanto alla *camera* del fisco quanto alla *camera* privata del re, sempre che tale distinzione fosse qualche cosa di non meramente apparente.

Qualche altra osservazione. Tra pp. 14, 17 e 25 il B. ondeggia, circa il riconoscimento da parte di Anacleto II e l'incoronazione di re Ruggero, tra 1129, 1131 e 1130, ch'è la data esatta: forse per l'influsso di storici ed eruditi vecchio stampo presso i quali tale incertezza è usuale. A p. 65, parla dell'« eccezionalità » dell'istituto della contea in Sicilia, per cui vi sarebbe solo il ricordo di quella di Siracusa: molto strano, chè, se d'« eccezionalità » del feudo in Sicilia s'era già parlato (dal Garufi, ad esempio), avrebbe dovuto ricordarsi, assai più, delle contee di Paternò e di Butera. A p. 77, « S. Arcangelo di Gargano » è Monte S. Angelo.